VERSIONE RETTIFICATA
Le firme riprodotte appartengono al protocollo originale.

ISTITUTO COMPRENSIVO OCCHIOBELLO (RO)

PROTOCOLLO D'INTESA

tra l'Istituto Comprensivo di Occhiobello, il Comune di Occhiobello e **Wavin**

per percorsi di orientamento e formazione a sostegno degli studenti e del territorio

Accordo quadro · Anno scolastico 2026/2027

Tra

l'**Istituto Comprensivo di Occhiobello**, con sede in via M.L. King n. 3 Occhiobello (RO) e C.F. 91005210298, rappresentato dal Dirigente scolastico, Prof. Lamberto Crulli (di seguito «Istituto»);

il **Comune di Occhiobello**, con sede in Piazza Giacomo Matteotti n. 15, 45030 Occhiobello (RO), C.F. 00131010290 - P.I. 00197740293, rappresentato dalla dott.ssa Irene Bononi, in qualità di Sindaco (di seguito «Comune»);

e

la società **Wavin Italia S.p.A.**, con sede legale in **Via Boccalara n. 24, Occhiobello (RO)** , codice fiscale 10572690153, partita IVA 01028270294, con sede o stabilimento interessato alla collaborazione in **Via Boccalara n. 24, Occhiobello (RO)**, rappresentata dalla dott.ssa Erika Pegoraro, in qualità di Legale Rappresentante, munito/a dei necessari poteri e procure (di seguito «Azienda»).

L'Istituto, il Comune e l'Azienda sono di seguito denominati, congiuntamente, «Parti» e, singolarmente, «Parte».

Visti

- la Costituzione della Repubblica italiana, in particolare gli articoli 3, 9, 33 e 34;
- la legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 21, e il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, offerta formativa e collaborazione con il territorio;
- il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, articolo 25, sulle competenze degli organi scolastici e del Dirigente scolastico;
- la legge 13 luglio 2015, n. 107, articolo 1, comma 7, sugli obiettivi formativi prioritari;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulle funzioni e le competenze degli enti locali;
- il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, in particolare gli articoli 43, 44 e 45, sull'attività negoziale e sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
- la legge 20 agosto 2019, n. 92, sull'insegnamento dell'educazione civica;
- il D.M. 22 dicembre 2022, n. 328, e le relative Linee guida per l'orientamento, in particolare i punti 7.1, 7.4 e 7.6, che riguardano la scuola secondaria di primo grado, la riflessione sul progetto personale di vita e la coprogettazione con il territorio e le imprese;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il Regolamento (UE) 2016/679 e il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato, in materia di protezione dei dati personali;
- il Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) vigente dell'Istituto e gli atti degli organi competenti.

ROIC803002 - A770770 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0020021 - 16/11/2026 - I - I

Premesso che

a) l'Istituto riconosce nella collaborazione con gli enti locali, le realtà sociali e le imprese una risorsa per la formazione integrale degli alunni, per lo sviluppo del pensiero critico e per la conoscenza consapevole del territorio, e promuove una comunità educativa aperta, capace di collegare gli apprendimenti alla vita della comunità e alle trasformazioni economiche, sociali e ambientali;

b) il Comune sostiene il diritto allo studio, la crescita culturale della comunità e la valorizzazione del territorio;

c) l'Azienda intende contribuire a tali finalità condividendo conoscenze ed esperienze, nel rispetto della funzione pubblica della scuola e dell'età degli alunni;

d) le Parti riconoscono l'orientamento come processo educativo continuo e condiviso, che integra la conoscenza di sé con la comprensione del territorio; la collaborazione tra scuola, Comune e impresa sostiene la crescita di cittadini capaci di interpretare criticamente la realtà e di costruire, con autonomia e responsabilità, il proprio futuro;

e) le Parti intendono definire una cornice di collaborazione condivisa e continuativa, distinguendo le regole dell'intesa dai contenuti progettuali, che saranno stabiliti in successivi documenti tecnico-operativi.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 – Oggetto e natura dell'accordo

1. Il presente Protocollo disciplina una collaborazione trilaterale di interesse educativo e territoriale e ne stabilisce finalità, impegni, modalità di coordinamento e condizioni di attuazione. Le premesse ne costituiscono parte integrante.
2. Il Protocollo è un accordo quadro. Non costituisce affidamento di servizi, contratto di sponsorizzazione o accordo di esclusiva e non attribuisce all'Azienda diritti preferenziali in eventuali procedure di acquisto. Rapporti di tale natura richiedono atti distinti e il rispetto delle procedure previste dalla normativa applicabile.

Art. 2 – Finalità comuni

1. Le Parti promuovono la formazione consapevole degli alunni, la conoscenza del patrimonio produttivo, sociale e ambientale locale, l'orientamento e la capacità di compiere scelte responsabili. La collaborazione valorizza il territorio come contesto di apprendimento e favorisce il dialogo tra scuola, istituzioni e imprese.
2. Sono finalità condivise lo sviluppo delle competenze scientifiche e tecnologiche, della cittadinanza attiva, della cultura della sostenibilità, dell'innovazione e della sicurezza, nel rispetto della persona, dell'inclusione e delle pari opportunità.
3. Le Parti perseguono inoltre le finalità di orientamento formativo di cui all'articolo 3, attraverso esperienze che promuovano la conoscenza di sé, il pensiero critico e la consapevolezza delle opportunità di studio e formazione. Il territorio è riconosciuto come risorsa educativa e come spazio in cui gli alunni possono comprendere il proprio ruolo nella comunità.

ROIC803002 - A770770 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0020021 - 16/11/2026 - I - I

ISTITUTO COMPRENSIVO OCCHIOBELLO (RO)

Art. 3 – Orientamento formativo e consapevolezza del futuro

1. L'Istituto, il Comune e l'Azienda collaborano all'attuazione delle Linee guida per l'orientamento adottate con D.M. 22 dicembre 2022, n. 328. Si impegnano a coprogettare esperienze formative e di conoscenza dell'organizzazione aziendale che aiutino gli alunni a riconoscere interessi, attitudini, capacità e aspirazioni, a sviluppare un atteggiamento critico e a maturare consapevolezza del proprio futuro scolastico, formativo e, in prospettiva, professionale.
2. Le esperienze collegano gli apprendimenti scolastici a situazioni reali e rendono comprensibili il rapporto tra formazione e competenze, la varietà delle professioni e il valore sociale del lavoro. Il confronto con persone e contesti produttivi aiuta gli alunni a formulare domande, a valutare informazioni e alternative e a motivare le proprie scelte; valorizza inoltre i talenti di ciascuno e contrasta gli stereotipi di genere e i condizionamenti sociali.
3. In coerenza con i punti 7.1, 7.4 e 7.6 delle Linee guida, le attività rivolte alla scuola secondaria di primo grado sono progettate dall'Istituto nell'ambito dei moduli annuali di orientamento formativo, di almeno trenta ore, previsti per tutte le classi. Il contributo dell'Azienda è definito nella programmazione di ciascuna classe, per la quota concordata, e non comporta l'obbligo di erogare autonomamente l'intero monte ore.
4. Ogni esperienza orientativa comprende una preparazione in classe, un incontro con esperti o una visita didattica e una successiva rielaborazione guidata dai docenti. Gli alunni sono accompagnati a collegare quanto osservato ai propri interessi, alle competenze da sviluppare e ai possibili percorsi di studio, mediante domande, schede di osservazione, lavori cooperativi e strumenti di autovalutazione adeguati all'età.
5. Le Parti favoriscono la partecipazione di tutti gli alunni e, quando una visita non sia accessibile o realizzabile, prevedono adattamenti e modalità equivalenti. Il raccordo con le famiglie e, ove concordato, con le scuole del secondo ciclo sostiene scelte aperte e informate e la progressiva costruzione del progetto personale di vita.

Art. 4 – Autonomia educativa e destinatari

1. L'Istituto conserva la piena titolarità delle scelte pedagogiche, della progettazione didattica e della valutazione. Ogni iniziativa deve essere coerente con il PTOF, con il curricolo e con le competenze degli organi collegiali; i contributi dell'Azienda sono sottoposti alla valutazione educativa dei docenti.
2. La collaborazione è rivolta agli alunni dell'Istituto, con particolare riferimento alla scuola secondaria di primo grado per le attività di orientamento. L'eventuale coinvolgimento degli altri ordini di scuola è definito negli allegati attuativi, secondo criteri di adeguatezza all'età, accessibilità e sicurezza.
3. Le iniziative hanno finalità formativa e non possono essere utilizzate per promozione commerciale rivolta agli alunni, raccolta di contatti a fini di marketing o condizionamento delle scelte didattiche. La collaborazione non comporta prestazioni lavorative degli alunni né instaura rapporti di lavoro.

ROIC803002 - A770770 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0020021 - 16/11/2026 - I - I

Art. 5 – Impegni dell'Istituto

1. L'Istituto coordina la collaborazione sul piano educativo, individua i docenti referenti, verifica la coerenza delle proposte con la programmazione e cura le approvazioni e le comunicazioni alle famiglie necessarie all'attuazione.
2. L'Istituto stabilisce le modalità di partecipazione e di vigilanza, cura le autorizzazioni necessarie per le uscite e verifica preventivamente, in relazione alle singole attività, l'adeguatezza delle coperture assicurative e delle misure inclusive.
3. L'Istituto affida la progettazione orientativa ai consigli di classe e ai docenti, individua obiettivi e durata delle attività, cura la preparazione e la rielaborazione delle esperienze e ne documenta lo svolgimento. La valutazione formativa considera la capacità degli alunni di riflettere sui propri interessi, riconoscere le proprie competenze e motivare scelte possibili.

Art. 6 – Impegni del Comune

1. Il Comune favorisce il raccordo con le realtà territoriali e la diffusione istituzionale delle finalità dell'intesa, nel rispetto delle proprie competenze e procedure interne.
2. La concessione del patrocinio, l'uso di spazi comunali e l'eventuale supporto logistico o per i trasporti sono subordinati ai necessari atti autorizzativi e alle effettive disponibilità. Il presente Protocollo non equivale a concessione di patrocinio e non assicura automaticamente servizi o risorse economiche.
3. Il Comune collabora alla finalità orientativa favorendo il raccordo tra scuola, imprese e servizi territoriali, la conoscenza delle opportunità formative locali e la diffusione di informazioni accessibili alle famiglie. Partecipa alla programmazione condivisa e, nei limiti delle risorse e degli atti autorizzativi, facilita una partecipazione equa alle esperienze.

Art. 7 – Impegni dell'Azienda

1. L'Azienda individua un referente e collabora con l'Istituto alla definizione dei contributi formativi, mettendo a disposizione, nei limiti concordati per iscritto, competenze, personale qualificato e materiali idonei all'età dei destinatari.
2. Gli eventuali accessi alle sedi aziendali sono concordati preventivamente e subordinati alla verifica delle condizioni di sicurezza, di accessibilità e di compatibilità con l'organizzazione aziendale. Il personale aziendale non sostituisce i docenti nelle funzioni di vigilanza e di valutazione.
3. L'Azienda partecipa alla coprogettazione e mette a disposizione, secondo gli accordi attuativi, testimonianze di professionalità diverse e informazioni comprensibili sui percorsi di formazione, sulle competenze richieste e sull'organizzazione del lavoro. Concorda incontri, visite e dimostrazioni idonei alla presenza di minori, favorendo le domande e il confronto critico.

Art. 8 – Coordinamento e monitoraggio

1. Ciascuna Parte nomina un referente entro trenta giorni dalla sottoscrizione e ne comunica i recapiti istituzionali. I referenti costituiscono un tavolo di coordinamento, senza compensi aggiuntivi, che può riunirsi anche a distanza.

ROIC803002 - A770770 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0020021 - 16/11/2026 - I - I

2. Il tavolo formula proposte attuative e verifica almeno annualmente l'andamento della collaborazione e i risultati educativi, in forma aggregata. Non può assumere impegni di spesa, modificare il Protocollo né sostituirsi agli organi competenti delle Parti.

3. Il monitoraggio considera la partecipazione e l'accessibilità, la coerenza delle esperienze con gli obiettivi orientativi e i riscontri di docenti e alunni. Gli esiti sono restituiti alle Parti in forma aggregata e utilizzati per migliorare il percorso successivo; l'Istituto mantiene la responsabilità della documentazione individuale e della valutazione.

Art. 9 – Documenti tecnico-operativi

1. Le singole iniziative sono disciplinate da documenti tecnico-operativi concordati per iscritto e approvati dai soggetti competenti prima dell'avvio. Moduli didattici, calendari, classi coinvolte e risultati attesi non sono oggetto del presente accordo quadro.

2. Ogni documento attuativo indica obiettivi e contenuti, destinatari, tempi e luoghi, referenti, compiti delle Parti, modalità di vigilanza, trasporti, misure di inclusione e di sicurezza, coperture assicurative, trattamento dei dati, risorse disponibili ed eventuali costi con la relativa copertura. Per la componente orientativa precisa inoltre le competenze attese, il raccordo con i moduli annuali, le ore effettivamente programmate, le fasi di preparazione e rielaborazione e gli strumenti di osservazione e autovalutazione.

3. Gli allegati diventano parte integrante del Protocollo quando sono espressamente richiamati e sottoscritti dai rappresentanti autorizzati delle Parti. Non possono derogare alle garanzie del Protocollo; le modifiche dell'accordo quadro richiedono un distinto atto scritto. La sola firma del Protocollo non autorizza l'avvio di attività con gli alunni.

Art. 10 – Salute, sicurezza e responsabilità

1. Ciascuna Parte adempie agli obblighi di sicurezza di propria competenza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e delle altre disposizioni applicabili. Prima di ogni attività sono verificati i rischi connessi ai luoghi, alle modalità di svolgimento e alla presenza di minori, nonché le misure di prevenzione e di emergenza.

2. L'Azienda comunica le condizioni di accesso ai propri ambienti, individua aree e percorsi autorizzati, fornisce le informazioni necessarie e assicura le misure di propria competenza, compresi gli eventuali dispositivi di protezione. Gli alunni non accedono ad aree né svolgono attività incompatibili con la loro età e con le condizioni di sicurezza.

3. L'Istituto mantiene la vigilanza tramite il proprio personale e verifica, insieme alle altre Parti per quanto di competenza, l'adeguatezza delle coperture per infortuni e responsabilità civile. Nessuna clausola esonera una Parte dalle responsabilità previste dalla legge. Le attività sono sospese quando mancano le condizioni necessarie di tutela.

Art. 11 – Protezione dei dati e comunicazione

1. Le Parti trattano esclusivamente i dati necessari alle rispettive finalità, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003. Ciascuna opera come titolare per i trattamenti che determina autonomamente; eventuali ruoli diversi, tra cui la contitolarità o il trattamento per conto di altra Parte, sono definiti prima del trattamento con gli atti previsti dagli articoli 26 e 28 del Regolamento.

ROIC803002 - A770770 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0020021 - 16/11/2026 - I - I

2. La firma del Protocollo non autorizza la trasmissione generalizzata di elenchi di alunni, recapiti delle famiglie, immagini o dati relativi alla salute. Le comunicazioni strettamente necessarie sono definite preventivamente quanto a finalità, base giuridica, minimizzazione, sicurezza e informativa agli interessati.

3. Fotografie, riprese e pubblicazioni che rendano identificabili i minori richiedono una valutazione distinta delle condizioni di liceità e, ove necessario, specifici consensi. L'eventuale mancato consenso a usi facoltativi delle immagini non pregiudica la partecipazione alle attività formative.

4. Comunicati congiunti e uso di nomi, marchi e loghi richiedono la preventiva autorizzazione della Parte interessata. La comunicazione ha carattere istituzionale ed educativo e rispetta la dignità degli alunni.

Art. 12 – Risorse e oneri economici

1. La sottoscrizione non genera obblighi di pagamento, rimborsi o trasferimenti finanziari tra le Parti. Il coordinamento è svolto nell'ambito delle risorse ordinarie disponibili, senza nuovi impegni di spesa derivanti dal solo Protocollo.

2. Le attività che comportino costi, contributi, donazioni, forniture o prestazioni remunerate possono essere realizzate soltanto dopo la definizione scritta delle condizioni, l'individuazione delle coperture e l'adozione degli atti amministrativi e contabili richiesti. Nessun allegato determina obblighi economici impliciti né vincola una Parte oltre gli impegni espressamente autorizzati.

3. Eventuali contributi delle famiglie richiedono una preventiva disciplina da parte dell'Istituto, conforme alla normativa e alle deliberazioni degli organi competenti, con misure che garantiscano equità e inclusione.

Art. 13 – Durata, rinnovo e modifiche

1. Il Protocollo produce effetti dalla data dell'ultima sottoscrizione e ha validità fino al 31 agosto 2027. Le attività possono iniziare solo dopo il completamento delle approvazioni e delle verifiche previste.

2. Il rinnovo, anche pluriennale, richiede un accordo scritto delle Parti e i necessari atti autorizzativi; è escluso il rinnovo tacito. Ogni modifica deve essere concordata e sottoscritta dai rappresentanti autorizzati.

Art. 14 – Recesso, sospensione e cessazione

1. Ciascuna Parte può recedere mediante comunicazione scritta alle altre, con preavviso di almeno trenta giorni. La cessazione della collaborazione trilaterale non dà luogo a rinnovi o intese bilaterali automatiche.

2. Per motivi di sicurezza, di tutela dei minori o in caso di violazioni rilevanti, la Parte interessata può sospendere immediatamente le attività di propria competenza, informandone senza ritardo le altre. In caso di inadempimento, le Parti ricercano una soluzione e, ove possibile, assegnano un termine congruo per porvi rimedio; resta ferma la possibilità di risolvere l'intesa secondo la legge.

ROIC803002 - A770770 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0020021 - 16/11/2026 - I - I

3. Le Parti concordano le modalità di chiusura delle attività già avviate, tutelando gli alunni e rispettando gli impegni validamente assunti con atti distinti. Restano efficaci gli obblighi di protezione dei dati e le responsabilità relativi alle attività svolte.

Art. 15 – Comunicazioni e disposizioni finali

1. Le comunicazioni formali sono trasmesse ai recapiti PEC indicati in sede di sottoscrizione: Istituto roic803002@pec.istruzione.it; Comune: occhiobello@postemailcertificata.it; Azienda wavin@pec.it .
2. Le Parti tentano di comporre consensualmente le controversie; in difetto, restano ferme la giurisdizione e la competenza stabilite dalla legge.
3. Per quanto non previsto si applica la normativa vigente. Le Parti curano la protocollazione, la conservazione e gli eventuali obblighi di pubblicazione, evitando la diffusione di dati personali non necessari. Gli adempimenti fiscali e l'eventuale registrazione sono assolti secondo la disciplina applicabile alla natura e al contenuto dell'atto.

Letto, approvato e sottoscritto.
Occhiobello, 16 novembre 2026

Per l'Istituto Comprensivo di Occhiobello
Il Dirigente scolastico
Prof. Lamberto Crulli
(firma)

Per il Comune di Occhiobello
dott.ssa Irene Bononi
Sindaca di Occhiobello
(firma)

Per Wavin Italia S.p.A.
Legale Rappresentante
Dott.ssa Erika Pegoraro
(firma)

ROIC803002 - A770770 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0020021 - 16/11/2026 - I - I